



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1948 DEL 20/12/2010**

**OGGETTO:** Disegno di legge "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali." Preadozione.

|                   |                              | PRESENZE |
|-------------------|------------------------------|----------|
| Marini Catiuscia  | Presidente della Giunta      | Presente |
| Casciari Carla    | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Bracco Fabrizio   | Componente della Giunta      | Presente |
| Cecchini Fernanda | Componente della Giunta      | Presente |
| Rometti Silvano   | Componente della Giunta      | Presente |
| Rossi Gianluca    | Componente della Giunta      | Presente |
| Tomassoni Franco  | Componente della Giunta      | Presente |
| Vinti Stefano     | Componente della Giunta      | Presente |

---

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---

Efficace dal 18/01/2011.

Il funzionario: FIRMATO

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali” presentata dal Direttore regionale della Direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall’ Assessore Franco Tomassoni avente ad oggetto: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali”;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visti** gli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale;

**Viste**, in particolare, le seguenti leggi e atti normativi statali :

- legge 7 agosto 2010, n. 241 e successive modificazione e integrazioni;
- Accordo Stato – Regioni – Autonomie locali del 29 marzo 2007 ed in particolare l’articolo 9;
- Decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112;
- Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

**Richiamate** le Linee programmatiche 2010/2015 presentate dalla Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale il 9 giugno 2010;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all’art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

**Preso atto** del parere espresso in data 20 dicembre 2010 dalla Direzione Regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali;

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1. di preadottare l’allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali” e la relazione che lo accompagna;
2. di svolgere sul testo preadottato con il presente atto tutte le forme di concertazione necessarie e utili per pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali".

### RELAZIONE

Il dibattito sulla semplificazione amministrativa inizia a partire dagli anni novanta e già con la legge 241/1990 comincia a farsi strada l'idea che la "semplificazione amministrativa" sia elemento trainante di una riforma dell'amministrazione pubblica, in quanto ritardi ed inefficienze costituiscono le principali cause di arretratezza della macchina pubblica e i primi strumenti di semplificazione sono collocati, sul piano concettuale, nel contesto di riforma della pubblica amministrazione e, sul piano formale, nell'ambito di una legge finanziaria (legge 537 del 1993).

In questi ultimi anni le politiche di semplificazione sono tornate ad essere al centro del dibattito politico e dell'azione di governo sia centrale sia locale.

Uno dei punti qualificanti delle linee programmatiche 2010-2015 presentate dalla Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale il 9 giugno 2010, riguarda, infatti, il completamento della riforma del sistema endoregionale già avviato nella precedente legislatura all'interno del quale si collocano sia la semplificazione amministrativa sia la semplificazione normativa dell'ordinamento regionale in quanto strumenti diretti a potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la semplicità, la celerità, e la trasparenza nei rapporti tra l'amministrazione, le imprese e i cittadini e ad ampliare le garanzie nei confronti di questi ultimi: tutti questi aspetti rientrano tra le priorità dell'azione di governo regionale.

La semplificazione amministrativa rappresenta non solo un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica ma assume i connotati di una vera policy di governo a carattere trasversale, finalizzata alla modernizzazione del sistema burocratico e a favorire lo sviluppo, la competitività, la

crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo facilitando l'accesso da parte delle imprese alle attività economiche sfruttando al massimo anche le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dalla interoperabilità dei sistemi informativi ed informatici.

Come è stato rilevato in sede europea gli oneri amministrativi che ricadono sulle imprese incidono negativamente su circa l'1,7% del PIL italiano e comunque in maniera significativa sui vari PIL degli stati membri. Pertanto si è previsto di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% entro il 2012. A tal fine è stato predisposto, a livello statale, uno *standard model cost* (SMC) che consente di misurare detti oneri e di valutare come ridurli; è stato inoltre approvato il Piano di Azione che contiene un quadro unitario del complesso delle iniziative normative ed amministrative adottate dal Governo; il Piano, determina, altresì, gli obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, i soggetti responsabili, le azioni da compiere, i tempi necessari al loro conseguimento e l'individuazione dei settori prioritari di intervento.

Con il presente disegno di legge la Regione avvia, in attuazione di quanto previsto nel programma di governo, una vasta opera di semplificazione delle procedure amministrative regionali e del sistema normativo e tende a promuovere l'uso della telematica nell'amministrazione regionale rendendo effettivo il diritto all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, attraverso le infrastrutture della community network regionale.

Il disegno di legge mira a raggiungere obiettivi molto ambiziosi nell'arco dell'attuale legislatura quali, ad esempio:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- la rimozione e la riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi, anche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo Stato-Regioni – Autonomie locali del 29 marzo 2007, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 che prevede la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese del 25% entro il 31 dicembre 2012;

- la riduzione dei tempi per l'espletamento dei procedimenti amministrativi rafforzando la disciplina con la previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini e con l'introduzione dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno;

- la previsione di un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici nei confronti delle imprese in possesso di determinate certificazioni di qualità in materia ambientale;

- una forte implementazione dell'e-government introducendo anche misure di incentivazione telematica nelle amministrazioni locali.

Al fine di evitare la sovrapposizione delle competenze nell'ambito di un medesimo procedimento, è stata perfezionata la conferenza di servizi quale strumento privilegiato per ridurre *ad unitatem* tali sovrapposizioni e per soddisfare esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo esprimendo un proprio favor per l'impiego della conferenza telematica.

Per raggiungere al massimo gli obiettivi di semplificazione contenuti nel disegno di legge possono essere previste forme incentivanti per favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali.

In tema di semplificazione assume particolare rilievo la segnalazione certificata di inizio attività (cosiddetta SCIA) introdotta nell'ordinamento dall'articolo 49, commi 4 bis e 4 ter del

decreto legge n. 78 del 2010 che sostituisce la previgente disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività; a tal fine è stato riscritto dal legislatore statale l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Il disegno di legge recepisce la disciplina statale in materia.

L'attuazione del presente disegno di legge è prevista in tre tempi:

Il primo, mira ad introdurre immediatamente e comunque in un breve giro di tempo, alcune discipline dirette ad accelerare e a semplificare l'azione amministrativa, in primo luogo, tramite la disciplina dei tempi dei procedimenti ed una loro drastica riduzione; in secondo luogo, mediante l'introduzione della disciplina telematica con scadenze direttamente individuate nel disegno di legge, con la razionalizzazione della conferenza di servizi e con la trasformazione dello Sportello unico per l'edilizia in Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE – quale unico interlocutore delle imprese, adeguandolo alla recente disciplina statale; in terzo luogo, con alcuni interventi di manutenzione e semplificazione normativa diretti a modificare ed integrare alcune leggi in settori strategici quali il governo del territorio, l'attività edilizia ed urbanistica, il commercio e la sanità.

Il secondo step è diretto a misurare e quantificare in tempi rapidi (anch'essi stabiliti direttamente dal testo normativo) i costi e gli oneri amministrativi in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione del 25% entro il 2012.

Il terzo step riguarda la semplificazione normativa che si attua mediante il ricorso a testi unici, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 dello Statuto regionale, in settori rilevanti quali agricoltura, artigianato ed industria, commercio, turismo, governo del territorio, sanità e servizi sociali e mediante periodiche attività di riordino normativo.

Il disegno di legge si compone di III titoli e di 89 articoli.

Dal punto di vista della sistematica la prima parte del disegno di legge riguarda i

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

principi, i criteri, le modalità, i termini, le procedure e la definizione degli istituti necessari all'attuazione della semplificazione amministrativa e normativa, ad essa sono dedicati il titolo I e gli articoli da 1 a 37.

Per quanto concerne la prima parte, il titolo I, capo I (Disposizioni generali) definisce l'oggetto e le finalità della legge richiamando anche i principi dello Statuto in materia di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale e di qualità della normazione;

il capo II (Oneri amministrativi, testi unici per la semplificazione e utilizzo della telematica):

- contiene le modalità per la misurazione e la conseguente riduzione degli oneri amministrativi entro il termine fissato;

- detta i criteri per la redazione dei testi unici per la semplificazione amministrativa;

- prevede il piano quadriennale di semplificazione amministrativa quale nuovo strumento che definisce le linee guida, le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità della legge;

il capo III è dedicato allo sviluppo dell'amministrazione digitale: vengono messi a sistema i servizi infrastrutturali della community network, per l'interoperabilità, la cooperazione applicativa, l'identità digitale e la sicurezza favorendo anche la gestione dei servizi in forma associata ;

- imprimendo una decisa semplificazione sui procedimenti dello sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE);

- favorendo l'attivazione delle conferenze di servizi, anche in via telematica mettendo a disposizione degli enti quanto necessario a tale scopo;

- mettendo a sistema i servizi infrastrutturali della community network, per l'interoperabilità, la cooperazione

applicativa, l'identità digitale e la sicurezza;

- favorendo l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della PEC da parte di cittadini e imprese, anche in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali;

- ponendo la PEC e la cooperazione applicativa come strumenti esclusivi per lo scambio di comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni;

- individuando banche dati di interesse regionale per le quali sarà creato un sistema di informazioni coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati;

- attivando processi di diffusione via web dei dati pubblici, ovvero quei dati in possesso delle Amministrazioni che possono essere conosciuti da chiunque (quindi dati non coperti da privacy) perchè si tratta di informazioni che hanno un valore nell'economia della conoscenza e devono quindi essere facilmente e gratuitamente accessibili da cittadini ed imprese;

- incentivando, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'Amministrazione Digitale e la Semplificazione Amministrativa, i progetti presentati da parte di enti pubblici del territorio volti a trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità innovative in risposta ai bisogni di cittadini ed imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.

In particolare:

L'articolo 8 individua l'ambito di applicazione. Oltre che a Regione, agenzie, enti strumentali regionali e agenzie e enti del Servizio sanitario regionale viene applicato, negli ambiti dei rispettivi ordinamenti, anche agli enti locali ed ai consorzi, le associazioni, le agenzie e gli organismi dipendenti o strumentali degli stessi ed ai concessionari di servizi pubblici regionali o locali e ai soggetti

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

privati per quel che riguarda lo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

- Gli articoli 9 e 10 favoriscono l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della PEC da parte di cittadini e imprese, anche in collaborazione con associazioni di categoria e ordini professionali e pongono la PEC e la cooperazione applicativa come strumenti esclusivi per lo scambio di comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.

- L'articolo 12 è volto alla diffusione ed al riutilizzo dei dati pubblici mediante l'implementazione sul sito Internet di un repertorio dei documenti e dei dati pubblici accessibile gratuitamente a cittadini ed imprese.

- L'articolo 13 è volto all'individuazione delle banche dati di interesse regionale per le quali sarà creato un sistema di informazioni coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

- L'articolo 14 promuove la trasparenza mediante la pubblicazione dell'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli altri organismi di cui all'articolo 8, comma 1, e del testo integrale degli atti e dei provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale.

- L'articolo 15 è teso ad incentivare, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'Amministrazione Digitale e la Semplificazione Amministrativa, i progetti presentati da parte di enti pubblici del territorio volti a trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità innovative in risposta ai bisogni di cittadini ed imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.

Il capo IV disciplina il procedimento amministrativo.

In particolare l'articolo 17 stabilisce che i procedimenti amministrativi nelle materie

di competenza regionale devono essere conclusi entro trenta giorni a meno che disposizioni regolamentari non prevedano un termine diverso che comunque non può essere superiore ai novanta giorni; il comma 3 consente di prevedere un termine superiore ai novanta giorni, senza comunque oltrepassare i centottanta giorni, esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

In conformità a quanto disposto dalla legge 241/1990, come modificata dalla legge 69/2009, lo stesso articolo 17 detta norme circa la conseguenza del ritardo nei confronti dei dirigenti responsabili del ritardo medesimo, nel senso che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti, costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

La disciplina contenuta nel Capo IV si applica anche ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali.

L'articolo 18 riserva un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici riservato alle imprese in possesso di certificazione di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente.

L'articolo 20 introduce l'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, che non sostituisce il risarcimento del danno.

Il capo V contiene norme per la semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola.

Il capo VI disciplina la figura del responsabile del procedimento amministrativo riconducendo a disposizioni di rango legislativo disposizioni già presenti nell'ordinamento regionale.

Il capo VII contiene la disciplina della Conferenza di servizi; come già evidenziato nella parte generale, un fattore

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

di enorme complicazione nell'attività amministrativa è, infatti, la sovrapposizione delle competenze nell'ambito di un medesimo procedimento amministrativo. La conferenza di servizi rappresenta, come già evidenziato nella parte generale, il modulo organizzativo idoneo a ridurre *ad unitatem* queste sovrapposizioni. Peraltro, negli anni, questo importante istituto ha presentato dei profili problematici dal punto di vista applicativo. Il capo VII, nel rispetto della normativa statale vigente, appresta delle misure per risolvere tali problematiche.

Le novità più rilevanti riguardano la convocazione della conferenza che avviene esclusivamente mediante posta elettronica certificata PEC e la riduzione dei termini di convocazione e di svolgimento dei lavori. La pubblicità degli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque controllati dalla medesima (articolo 27, comma 6) rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Particolare attenzione è stata dedicata, (articolo 29), al rappresentante della Regione nella conferenza e alla disciplina riguardante l'individuazione della posizione unitaria e del rappresentante della Regione qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione stessa o da altre amministrazioni, siano interessati più procedimenti amministrativi. È stata inoltre codificata una prassi già sperimentata concernente la conferenza interna di servizi della Regione (articolo 31).

L'articolo 32 disciplina la conferenza di servizi telematica.

Il capo VIII disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE. La normativa in questione adegua la disciplina dello Sportello unico per l'attività edilizia contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, attuativo dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112. Dall'entrata in vigore della legge lo sportello unico per l'attività edilizia assumerà la denominazione di Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE e svolgerà anche i compiti e le attività assegnate allo sportello unico per l'edilizia dall'articolo 5 della l.r. 1/2004.

L'articolo 35 prevede l'istituzione del Portale regionale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato della procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. Il portale regionale e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono il SUAPE.

L'articolo 36 prevede, all'interno del Portale regionale dello sportello unico, la realizzazione della Banca dati regionale SUAPE con l'obiettivo di fornire informazioni trasparenti e uniformare i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive. Alla Banca dati possono accedere per via telematica cittadini ed imprese.

Il capo IX introduce la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA.

In tema di semplificazione assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti la segnalazione certificata di inizio attività, di nuova istituzione. La norma (art. 37), riprendendo quanto stabilito dal comma 4 ter, dell'articolo 49 del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce, con formula omnicomprensiva, la sostituibilità delle espressioni dichiarazione di inizio attività e DIA con quelle di segnalazione certificata di inizio attività e SCIA, salvo che non sia diversamente stabilito da espresse disposizioni normative successive all'entrata in vigore della legge stessa.

La seconda parte del disegno di legge concerne gli interventi di semplificazione di carattere settoriale. Ad essi sono dedicati il titolo II e gli articoli da 38 a 86.

In particolare si effettuano interventi in materia igienico sanitaria e si provvede

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

alla modifica e integrazione di leggi regionali concernenti il governo del territorio, l'attività edilizia e urbanistica, la vigilanza e il controllo su opere e costruzioni in zone sismiche; si provvede, altresì, alla modificazione e integrazione della legislazione regionale vigente in materia di commercio riguardante gli esercizi di vicinato.

Il capo I prevede l'abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica. L'evoluzione della legislazione delle pratiche igienico sanitarie ha reso ormai obsoleti sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed alle assunzioni ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravii burocratici privi di ogni effettiva utilità; si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione. Resta salva la possibilità di rilascio delle suddette certificazioni ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, qualora non fossero aboliti.

Nel corso degli ultimi anni la legislazione regionale in materia edilizia ed urbanistica ha subito consistenti aggiornamenti ed ha visto l'introduzione di rilevanti novità, sia in termini di nuovi strumenti e metodi di pianificazione oltre che in termini di procedimenti autorizzativi.

La più recente normativa statale ha sostanzialmente innovato la disciplina autorizzativa in materia edilizia, relativamente all'attività edilizia libera e quindi non sottoposta a titolo abilitativo, con le modifiche introdotte all'articolo 6 del d.p.r. n. 380/2001 secondo la nuova formulazione contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 40/2010 convertito con legge n. 73/2010, nonché in materia di titoli abilitativi, introducendo nell'ordinamento la segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA), in sostituzione della dichiarazione o denuncia prevista dalle precedenti norme, secondo la già citata modifica dell'articolo 19 della l. 241/1990.

A queste innovazioni si aggiungono poi quelle, peraltro molto attese, in materia di autorizzazione paesaggistica per opere minori, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 e di modifica della conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990, apportate dal decreto-legge n. 78/2010.

Nel complesso, quindi, il quadro normativo che si è andato componendo nell'ultimo periodo richiede un intervento di riordino da parte della Regione. L'obiettivo è principalmente quello di conseguire, contestualmente al riordino, anche una forte semplificazione dei procedimenti amministrativi, così come sottolineato nel programma di legislatura della Presidente della Giunta regionale. C'è infatti piena consapevolezza che il rilancio di un settore in profonda crisi quale quello dell'edilizia, che comunque deve passare attraverso riforme strutturali ed investimenti straordinari, non può prescindere da una riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione, dallo snellimento delle procedure e dalla semplificazione dei centri decisionali.

Nel merito del contenuto del Titolo II del disegno di legge si evidenziano le principali modificazioni apportate alle normative in materia di governo del territorio:

Il capo II è dedicato alle modifiche e integrazioni della l.r. 18 febbraio 2004 n. 1 recante "Norme per l'attività edilizia".

Le disposizioni regionali contenute nella l.r. 1/2004, in materia di opere edilizie libere sono raccordate con le disposizioni della nuova normativa statale, tenendo conto anche della disciplina emanata dalla Regione con il regolamento regionale 9/2008, che ha risposto ad un'esigenza da tutti riconosciuta di uniformare il più possibile le regole vigenti in ciascun comune sia recependo nell'ordinamento locale la procedura di comunicazione certificata e asseverata per le attività da

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

realizzare, al fine di assicurare la corretta applicazione degli interventi edilizi e consentire forme di controllo da parte del comune.

A seguito dell'emanazione della nuova normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, è stato rivisto il quadro normativo della l.r. 1/2004 relativamente ai procedimenti per titoli abilitativi edilizi, ai fini di una loro semplificazione, su tempi e modalità del procedimento, rafforzando l'istituto dell'autocertificazione da parte dei professionisti; per tali fini è previsto che al comune siano presentate solo pratiche complete di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria, rinviando invece all'inizio dei lavori il deposito di quella riguardante l'impiantistica e la corretta applicazione della normativa tecnica.

Viene incrementato il sistema dell'autocertificazione che presuppone la presenza di regole certe nella disciplina legislativa e regolamentare, oltre che la necessità di raccogliere in un unico testo normativo. Ciò consente di abbreviare l'iter dei procedimenti amministrativi, riducendo i costi dell'ente pubblico, il cui ruolo dovrebbe essere sempre più indirizzato a supporto del cittadino e degli operatori del settore.

Le puntuali modifiche legislative riguardano:

a) i titoli abilitativi per l'attività edilizia sono ridotti a due sole tipologie:

la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatoria:

il titolo sostituisce la DIA (denuncia di inizio attività) e si acquisisce mediante procedimento su istanza dell'interessato e autocertificazione del progettista e di altri tecnici abilitati, applicabile anche in zona sottoposta a vincolo ambientale.

Tale modalità di acquisizione del titolo è obbligatoria per le stesse tipologie di opere sottoposte a DIA dalla attuale normativa, ed è ampliata ad alcune opere sottoposte a permesso di costruire. Pertanto la SCIA riguarda anche una consistente attività edilizia.

Si confermano i controlli ex post da parte del comune nei successivi 60 giorni dall'efficacia del titolo, come previsto dalla normativa statale;

il permesso di costruire:

il titolo si acquisisce mediante procedimento su istanza dell'interessato ed anche in questo caso con autocertificazione del progettista o di altri tecnici abilitati, applicabile per le opere non soggette a SCIA obbligatoria.

Decorsi i termini previsti dallo stesso procedimento compresa l'efficacia delle autorizzazioni, assensi e pareri necessari, il permesso di costruire è acquisito in assenza di uno specifico provvedimento di diniego;

b) attività edilizia libera:

per l'attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo si è recepita integralmente la normativa statale, coordinandola e integrandola con le disposizioni già previste dal regolamento regionale 9/2008, escludendo però tra le opere libere quelle a carattere temporaneo se utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro o opere di nuova costruzione di rilevante entità (intercapedini e locali tombati).

Per le opere libere più rilevanti si prevede la comunicazione per le attività da realizzare con autocertificazione dei tecnici abilitati;

c) Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio:

l'obbligo di acquisire il parere della commissione nel procedimento edilizio è limitato esclusivamente agli interventi in aree ed edifici vincolati o ricadenti nei centri storici, oltre che in materia paesaggistica;

d) Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE:

sono confermate le attuali funzioni anche di sportello unico per l'attività edilizia con l'obbligo, se richiesto dall'interessato, di svolgere una istruttoria preliminare per l'esame delle istanze di titolo abilitativo e, in caso di interventi rilevanti, di acquisire pareri, assensi, autorizzazioni attraverso la

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

convocazione della conferenza di servizi in alcuni casi obbligatoria;

e) In merito all'autocertificazione si prevede che:

1) sostituisce l'autorizzazione in presenza di vincolo idrogeologico e di compatibilità degli interventi in materia geomorfologica ed idraulica, nonché per gli scarichi delle abitazioni ove non sono presenti collettori fognari. L'autocertificazione è supportata dall'indagine geologica ed idraulica, già obbligatoria;

2) riconosca il requisito di impresa agricola ai fini delle normative regionali;

3) quantifichi il contributo di costruzione;

4) assicuri la conformità alle norme igienico – sanitarie anche per le attività commerciali, direzionali, turistiche per servizi, nonché per alcune attività agricole;

f) per agevolare l'iter amministrativo del titolo edilizio si prevede che la presentazione al comune del progetto degli impianti e di eventuali vincoli di asservimento e di destinazione d'uso degli edifici possa avvenire anche prima dell'inizio dei lavori.

Il capo III è dedicato alle modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale".

Negli ultimi anni l'operato della Regione è stato caratterizzato da importanti elementi innovativi inerenti l'attività di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Dopo la l.r. 31/1997 che ha determinato l'aggiornamento di una rilevante entità di PRG e la definizione del PUT che ha assicurato, insieme ai due PTCP, la pianificazione d'area vasta per l'intero territorio regionale, è stata completamente innovata la normativa regionale con l'emanazione della nuova legge urbanistica n. 11/2005 e della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 con la quale la Regione ha ridefinito gli strumenti

di pianificazione e le modalità generali di governo del territorio individuando, complessivamente, un nuovo quadro normativo.

Si evidenziano le principali modifiche apportate con il disegno di legge:

- sono state semplificate alcune procedure per le varianti alla parte strutturale del PRG, quando tali varianti non comportano trasformazioni e modifiche rilevanti e non inficiano i criteri di impostazione e le strategie del piano originario, allo scopo di agevolare l'attuazione del piano medesimo per ridurre i costi della pubblica amministrazione;

- sono state adeguate alcune disposizioni sul territorio agricolo per favorire l'ulteriore recupero di annessi agricoli, la riqualificazione delle aree relative, limitando l'uso del piano attuativo al fine di ridurre tempi e costi a carico del privato e della pubblica amministrazione;

- sono state introdotte modifiche nei procedimenti di formazione e approvazione dei piani urbanistici, generali e attuativi, e per favorire ulteriori interventi di recupero in territorio agricolo, quali:

- è delegata al comune la funzione di autorità competente in materia di VAS sugli strumenti urbanistici comunali, integrando completamente le fasi procedurali e i documenti previsti per il PRG con il procedimento e i documenti necessari ai fini della VAS;

- è reso facoltativo, secondo le necessità del comune, il ricorso alla conferenza di co-pianificazione, salvo che si tratti della prima formazione del PRG;

- l'adozione dei piani attuativi viene assegnata alle Giunte comunali e per quelli in aree vincolata paesaggisticamente, il parere è reso dalla Commissione consiliare per la qualità architettonica ed il paesaggio e successivo parere della Soprintendenza competente;

- nelle zone agricole il piano attuativo viene sostituito dal permesso di costruire con atto d'obbligo;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- sono previste ulteriori norme che agevolano il recupero e la trasformazione degli annessi agricoli, nonché la realizzazione di serre per le imprese ad indirizzo florovivaistico.

I capi IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e contengono marginali emendamenti, comunque necessari, a leggi regionali vigenti.

Il capo XI contiene gli emendamenti in materia di commercio. Il disegno di legge modifica la legge regionale 24/1999 recante “Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114”.

- L'articolo 85 interviene a modificare l'articolo 2 della legge, dando la definizione di esercizio di vicinato.

- l'articolo 86 introduce un nuovo articolo, l'articolo 4 bis che contiene la procedura della segnalazione certificata di inizio attività per tutti gli esercizi di vicinato.

Il titolo III (articoli 87, 88 e 89) si compone di due capi e contiene le norme finanziarie, le disposizioni finali e transitorie nonché l'abrogazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 che dà attuazione alla direttiva europea 2006/123/CE.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali".

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 30 e 40 dello Statuto regionale, individua le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale.

2. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, assicura la qualità della normazione al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di cittadini e imprese.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità e gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione.

**Art. 2**  
*(Semplificazione amministrativa)*

1. Sono obiettivi della semplificazione amministrativa:

a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;

b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;

c) l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

**Art. 3**

*(Riordino del sistema normativo regionale)*

1. La Regione periodicamente attua il riordino e la semplificazione normativa anche attraverso l'abrogazione espressa di atti normativi implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

**CAPO II**

**ONERI AMMINISTRATIVI, INTERVENTI DI  
SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE  
GENERALE E UTILIZZO DELLA TELEMATICA**

**Art. 4**

*(Misurazione degli oneri amministrativi)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano di semplificazione di cui all'articolo 6, definisce un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva non inferiore al venticinque per cento, come stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 29 marzo 2007 in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007.

2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia, dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.

4. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.

**Art. 5**

*(Testi unici per la semplificazione  
amministrativa)*

1. Sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 4 e delle previsioni del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata a redigere ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale progetti di testo unico nelle seguenti materie:

- a) agricoltura;
- b) artigianato e industria;
- c) commercio;
- d) turismo;
- e) governo del territorio;
- f) sanità e servizi sociali.

2. I progetti di testo unico sono presentati al Consiglio regionale entro 31 dicembre 2013.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicazione esplicita delle norme abrogate;

b) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

c) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché di adempimenti amministrativi e di procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero delle attività necessarie.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Nel procedere alla eliminazione si tiene conto delle ricadute in ordine agli interessi pubblici della sicurezza pubblica, della salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, della tutela dell'igiene, della salute, della pubblica incolumità, della tutela dei consumatori e di eventuali disposizioni ostative derivanti dall'ordinamento comunitario;

d) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, concessione costitutiva e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

e) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nei limiti dell'oggetto specifico di ciascuna di esse, in sostituzione delle ispezioni o verifiche amministrative nei procedimenti di competenza regionale. Le prerogative ispettive o di verifica riconosciute ai competenti organi amministrativi per gli aspetti non direttamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa sono inalterate e vengono previsti adeguati strumenti di verifica e controllo successivi;

f) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi o strumentali e complementari concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto.

4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui al comma 3, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 16, comma 3 dello Statuto regionale.

5. Nelle materie di legislazione concorrente la Giunta regionale si attiene al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale di settore.

**Art. 6***(Piano di semplificazione amministrativa)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio atto, il Piano quadriennale di semplificazione amministrativa che definisce le linee guida, le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Titolo.

2. Il Piano di semplificazione amministrativa prevede anche le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**CAPO III****SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE  
DIGITALE****Art. 7***(Servizi infrastrutturali regionali per  
l'amministrazione digitale)*

1. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

**Art. 8***(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;

b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:

a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;

b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;

c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

3. Il Consiglio regionale attua i principi del presente Capo nell'ambito della propria autonomia.

**Art. 9**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*(Promozione dei servizi telematici e dell'identità digitale regionali)*

1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 8, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere, altresì, il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sulle infrastrutture della community network regionale.

2. La Regione assicura l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.

3. La Regione promuove l'implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1.

**Art. 10***(Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 8 utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.

2. A partire dal 1 gennaio 2012 i soggetti di cui all'articolo 8 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

3. A partire dal 1 giugno 2012 i soggetti di cui all'articolo 8 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con gli deliberazioni di cui all'articolo 16.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.

**Art. 11*****(Razionalizzazione ed usabilità dei siti Internet)***

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 razionalizzano ed adeguano i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.

2. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2 per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1.

**Art. 12*****(Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici)***

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque ai sensi dell'articolo 1, lettera n) del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione implementa nel proprio sito Internet un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio sui rispettivi siti internet.

**Art. 13*****(Banche dati di interesse regionale)***

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

**Art. 14**

*(Utilizzo della telematica per la trasparenza)*

1. In un'ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1 luglio 2011 i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito internet istituzionale l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il testo integrale di atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale. La ricerca sulle informazioni pubblicate è resa disponibile secondo criteri di selezione basati quantomeno su numero, data, oggetto dell'atto e ufficio di riferimento.

2. A partire dal 1 gennaio 2012, i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 garantiscono, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 82/2005, l'esercizio del diritto di accesso ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.

3. A partire dalla stessa data indicata nel comma 2, i soggetti di cui all'articolo 8 rendono disponibile alle altre pubbliche amministrazioni, attraverso modalità telematiche e ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 82/2005, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.

**Art. 15**

*(Fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa)*

1. Al fine di incentivare quanto previsto dai Capi II e III del presente Titolo, la Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali, favorendo le iniziative in forma associata e le buone pratiche.

2. I progetti finanziati devono riguardare trasformazioni organizzative di impatto rilevante e misurabile sulla semplificazione e sulla fruibilità dei servizi con modalità innovative in risposta ai bisogni di cittadini e imprese e per la riduzione degli oneri amministrativi.

3. I progetti finanziati devono prevedere il riuso delle buone pratiche già in atto e l'impiego dei servizi infrastrutturali regionali. Non è finanziabile lo sviluppo o l'acquisizione di software e di hardware.

4. Per le strutture della Giunta regionale sono promosse, nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, incentivi a favore delle iniziative per gli scopi del presente Capo.

5. La Giunta regionale fissa, con proprio atto, le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, attraverso una commissione di valutazione dei progetti formata da rappresentanti regionali e degli enti locali.

**Art. 16**  
*(Attuazione)*

1. La definizione di tempi, modalità e standard per l'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, è adottata con uno o più deliberazioni della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.

**CAPO IV**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 17**  
*(Termini del procedimento)*

1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento si conclude mediante l'adozione di un

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso.

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.

4. Nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sue successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.

5. Gli enti locali disciplinano i procedimenti amministrativi di propria competenza nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo.

6. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della l. 241/1990.

#### Art. 18

*(Riduzione dei termini correlata al possesso di determinate certificazioni ambientali)*

1. Nei casi in cui, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, i termini per la conclusione dei procedimenti siano superiori

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

a trenta giorni, essi si riducono di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore in favore delle:

a) organizzazioni registrate secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

b) organizzazioni in possesso di certificazioni attestanti il rispetto degli standard UNI EN ISO 9001:2008, standard UNI EN ISO 14001:2008 rilasciati da Organismi di certificazioni accreditati dall'Ente unico nazionale per l'accreditamento (ACCREDIA) ;

c) imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, ovvero il marchio ECOLABEL EU di cui Regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

**Art. 19**

*(Decorrenza dei termini)*

1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell'amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l'istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione richiesta.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell'istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all'istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all'integrazione.

4. La richiesta di integrazione istruttoria ha effetto sospensivo.

5. In caso di sospensione il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso.

7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

**Art. 20**  
*(Indennizzo da ritardo)*

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 bis della l. 241/1990.

2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla Direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle agenzie, agli enti strumentali regionali e agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione che individuano la struttura competente a corrispondere l'indennizzo di cui al comma 1, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**CAPO V**  
**SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**  
**NEL SETTORE AGRICOLO**

Art. 21  
*(Semplificazione degli adempimenti  
amministrativi in agricoltura)*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

**CAPO VI**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Art. 22  
*(Responsabile del procedimento  
amministrativo)*

1. Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento.

2. Il dirigente, nell'ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi.

3. La posizione organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Regione e agli enti, agenzie e

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

organismi comunque denominati, controllati dalla medesima.

5. I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi sono individuati nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione della relativa PEC.

6. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 3 individua per ciascun procedimento la posizione organizzativa responsabile. Se il procedimento è articolato in una pluralità di endo-procedimenti di competenza di più di una posizione organizzativa viene, comunque, individuata la posizione organizzativa che ne è complessivamente responsabile. Di norma quest'ultima, per acquisire gli atti conclusivi dei vari endo-procedimenti, si avvale della conferenza di servizi interna di cui all'articolo 31.

#### Art. 23

##### *(Compiti del responsabile del procedimento)*

##### 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti necessari all'emanazione del provvedimento, nel rispetto dei termini di cui al presente capo;

b) accerta fatti e condizioni, assume iniziative e misure occorrenti ad un rapido e puntuale svolgimento dell'istruttoria;

c) chiede, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 19;

d) può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

e) indice, qualora ne abbia la competenza, la conferenza di servizi di cui al Capo VII ovvero ne propone l'indizione al soggetto competente;

f) provvede alle comunicazioni, alle notificazioni, alle pubblicazioni e ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti;

g) cura gli adempimenti connessi al diritto di accesso;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

h) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

2. Qualora il procedimento comprenda fasi di competenza funzionale proprie di altre strutture interne, il responsabile del procedimento richiama nel documento istruttorio le risultanze e le argomentazioni formulate per iscritto dalle altre strutture competenti. Il medesimo vigila sull'andamento delle fasi che non rientrano nella sua diretta competenza presso le strutture competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze istruttorie condotte da questo, se non dandone motivata giustificazione nel provvedimento finale.

## CAPO VII DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

### Art. 24 (*Conferenza di servizi*)

1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest'ultima, nonché dagli enti locali territoriali.

2. La Regione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 ter della l. 241/1990, disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

### Art. 25 (*Ricorso alla conferenza di servizi*)

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

amministrativa cui l'amministrazione procedente ricorre, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. Alla conferenza di servizi, ove non diversamente previsto dal presente Capo o da altre leggi regionali, si applicano le disposizioni pertinenti previste dalla l. 241/1990.

**Art. 26***(Convocazione della conferenza di servizi)*

1. La conferenza di servizi è convocata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e la prima riunione si tiene entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione procedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione stessa.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione ed è fatta pervenire alle amministrazioni interessate almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso l'amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi alla prima.

3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

**Art. 27***(Svolgimento dei lavori)*

1. Alla conferenza può partecipare, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto o l'istanza dedotta in conferenza.

2. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

rappresentante dell'amministrazione  
precedente.

3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;

b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni;

c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA).

4. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.

5. Nel caso di cui al comma 4, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.

6. Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati controllati dalla medesima, sono pubblici e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

#### Art. 28

##### *(Partecipazione alla conferenza)*

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.

2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione precedente comunica a questi ultimi la convocazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro quindici giorni dalla notizia di cui al comma 4, in relazione alle quali la conferenza si pronuncia.

4. La Regione, le agenzie, gli enti strumentali regionali e gli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché gli enti locali territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale, al fine di consentire la partecipazione di cui al comma 3, la notizia dell'avvenuta indizione della conferenza.

**Art. 29**

*(Rappresentante della Regione nelle conferenze)*

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la medesima è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti la Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato.

3. Qualora nella conferenza di servizi convocata dalla Regione siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

4. Qualora nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti siano interessati più procedimenti amministrativi regionali la Direzione o le Direzioni competenti in materia determinano la posizione unitaria della Regione e individuano il rappresentante della Regione tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, sulla base dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 30***(Dissenso e assenso condizionato)*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni. Se le prescrizioni non sono accolte dalla conferenza l'assenso condizionato equivale al dissenso di cui all'articolo 14 quater della l. 241/1990.

**Art. 31***(Conferenza interna di servizi della Regione)*

1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati da parte di altre unità organizzative della Regione, indice una conferenza interna di servizi fra le strutture interessate.

2. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati.

4. La determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1.

**Art. 32***(Conferenza di servizi telematica)*

1. La Regione in coerenza a quanto previsto dall'articolo 15, promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

comuni. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

**Art. 33**

*(Obbligo di convocazione della conferenza di servizi telematica)*

1. La conferenza di servizi in via telematica è obbligatoriamente convocata dal responsabile del procedimento della Regione o delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi comunque denominati dalla medesima controllati, nonché dal responsabile del procedimento dell'ente territoriale locale competente all'adozione del provvedimento finale, quando è necessario acquisire intese, concerti, pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda alla struttura competente, il responsabile del procedimento, ove non ravvisi l'incompletezza o l'irregolarità della richiesta medesima, ha l'obbligo di convocare la conferenza di servizi in via telematica ai sensi e per gli effetti del comma 1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ravvisi, invece, l'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, detto obbligo decorre scaduti dieci giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

**CAPO VIII****SPORTELLLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER  
L'ATTIVITA' EDILIZIA – SUAPE****Art. 34**

*(Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE)*

1. Il presente Titolo provvede all'adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Dall'entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l'edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE.

3. Quando leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall'entrata in vigore della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE.

4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall'articolo 5 della l.r. 1/2004.

6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.

#### Art. 35

##### *(Portale regionale dello Sportello unico)*

1. La Regione promuove il Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.

3. Il Portale regionale dello Sportello unico e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia -SUAPE.

4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

**Art. 36**

***(Banca dati regionale SUAPE)***

1. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione istituisce all'interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE.

2. La Banca dati regionale SUAPE è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale. La Banca dati regionale SUAPE garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso informale gratuito alle informazioni relative alle domande di autorizzazione e allo stato del loro iter procedurale.

3. La banca dati regionale SUAPE contiene:

a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;

c) l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;

d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;

e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;

f) gli indirizzi di PEC dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali.

4. La Banca dati regionale SUAPE registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAPE, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

5. Alla Banca dati regionale SUAPE si accede tramite il Portale dello Sportello unico e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.

## CAPO IX SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

### Art. 37 (*Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA*)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'entrata in vigore della presente legge, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, nelle leggi e nei regolamenti regionali nonché negli altri provvedimenti regionali, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia.

## TITOLO II

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI  
CARATTERE SETTORIALE****CAPO I**

**ABOLIZIONE DI AUTORIZZAZIONI,  
CERTIFICAZIONI ED ADEMPIMENTI IN  
MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA.**

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE  
REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20  
(NORME PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI SANITARIE DI CUI  
ALLA L. 15 OTTOBRE 1990, N. 295)**

**Art. 38**  
*(Finalità)*

1. Il presente Capo disciplina la semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e statale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

**Art. 39**  
*(Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed  
adempimenti in materia di sanità pubblica)*

1. Le autorizzazioni, le certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui all'Allegato A) della presente legge sono soppressi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A) di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni, i certificati e le idoneità sanitarie di cui al presente Capo sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, ove non aboliti.

**Art. 40**  
*(Commissioni di vigilanza)*

1. I dirigenti medici dei Dipartimenti di igiene e prevenzione delle Aziende unità sanità locali dei Servizi di igiene e sanità pubblica e igiene degli alimenti e della nutrizione possono

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

delegare ai tecnici della prevenzione assegnati agli stessi servizi, i compiti di verifica agli stessi attribuiti nell'ambito delle Commissioni di vigilanza di cui all'articolo 141 e 141 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 41**

*(Integrazione alla l.r. 20/1999)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 122.

**CAPO II**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA  
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N.**

**1 (NORME PER L'ATTIVITA' EDILIZIA)**

**Art. 42**

*(Modificazione ed integrazione all'art. 3)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), le parole: “, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici” sono soppresse.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la parola: “urbanistici,” sono aggiunte le seguenti: “nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici,”.

**Art. 43**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 4)*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole: "relativamente agli" sono sostituite con le seguenti: "esclusivamente per gli".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, compresi quelli censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale."

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, le parole "*dai piani*" sono sostituite dalle seguenti: "*dagli strumenti urbanistici generali e*".

4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della commissione, nell'osservanza dei seguenti criteri:".

5. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 11/2005;".

6. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2004, il numero: "3" è sostituito dalle seguenti parole: "2 relativamente alla relazione paesaggistica semplificata".

**Art. 44***(Modificazioni ed integrazioni all'art. 5)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 7, commi 2 e 3".

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "17, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "6, comma 7 bis".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004, le parole: "il permesso di costruire" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti di cui al comma 10 bis".

4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è abrogata.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardino una superficie utile coperta superiore a metri quadrati cinquecento."

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

"10 bis. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni o assensi di organi o enti, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista di cui all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 21, comma 1 o di altri tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti. Detta disposizione non si applica agli atti che devono essere acquisiti ai sensi del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 42/2004."

#### Art. 45

##### *(Modificazioni ed integrazione all'art. 6)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 la parola: "denuncia" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. La conformità alle norme igienico - sanitarie per gli edifici destinati ad attività residenziali, commerciali, direzionali, turistico-produttive, per servizi, compreso l'artigianato di servizio, nonché all'attività agricola che non riguardi le attività zootecniche e di trasformazione dei prodotti agricoli, è certificata dal progettista, sulla base delle normative di settore.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

7 ter. Nell'ambito del procedimento per l'attività edilizia, la documentazione di cui all'articolo 22 bis relativa agli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali, è trasmessa da parte del comune alla provincia per le attività previste all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

7 quater. I progetti degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e al Capo V del d.p.r. 380/2001, la documentazione relativa agli adempimenti in materia di autorizzazione sismica di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), nonché gli eventuali atti di asservimento dei terreni o di vincolo di destinazione d'uso degli immobili, sono presentati al comune contestualmente all'istanza di titolo abilitativo o prima dell'inizio dei lavori.

7 quinquies. In materia di controlli sui titoli abilitativi, sulle comunicazioni di inizio lavori, sulle opere libere, nonché sulle opere eseguite il comune applica le disposizioni di cui all'articolo 39.”.

Art. 46  
(Sostituzione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 7  
(Attività edilizia senza titolo abilitativo)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, non riguardi elementi strutturali, né comporti la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi;

d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9;

e) le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

f) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola effettuati con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori dell'azienda agricola interessata dagli interventi, da effettuare comunque nel rispetto dell'assetto morfologico e paesaggistico locale;

g) le pratiche agro silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, relative alla realizzazione di sentieri, percorsi didattici attrezzati, chiudende per le attività zootecniche, piccole cisterne, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche;

h) le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955.

2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa la comunicazione di cui al comma 3, al Comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, prima dell'inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, salvo quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e);

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro;

c) la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) interventi di cui all'articolo 33, comma 6.

3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

b) le necessarie certificazioni rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), i dati identificativi dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l'eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese nonché la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;

d) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale asseveri, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico – sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'articolo 22 bis.

4. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l'acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

5. Il direttore dei lavori, se previsto, o l'interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti. ”.

Art. 47  
*(Integrazioni all'art. 7 bis)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2004, n. 402, gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, al servizio e dimensionati in base alle necessità energetiche degli edifici da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7, comma 1.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici commisurati alle effettive esigenze energetiche degli edifici medesimi e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3.”.

Art. 48  
*(Modificazioni all'art. 8)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“c) le opere pubbliche dei comuni approvate dall'organo comunale competente, o con provvedimento di conformità urbanistica del dirigente o responsabile della competente struttura, in base al regolamento dell'ente, comunque assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;”.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Il comma 2 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per le opere di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora comportino variante urbanistica, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 5 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa. In caso di dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi da uno o più enti locali, l'accertamento di conformità è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che valuta le ragioni del dissenso degli enti dissenzienti.”.

Art. 49  
*(Sostituzione dell'art. 13)*

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13  
*(Interventi subordinati a permesso di costruire)*

1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di:

a) nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, qualora riguardino una superficie utile coperta superiore a metri quadrati cinquecento o comunque, indipendentemente dalla dimensione della SUC, siano ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7;

b) ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) compresa negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;

c) ristrutturazione edilizia diversa da quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d) che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell'area di sedime, qualora riguardi una superficie utile coperta superiore a metri quadrati mille o comunque, indipendentemente dalla dimensione della

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

SUC, siano ricompresi negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 del r.r. 7/2010;

d) interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole di cui all'articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005, con le modalità ivi previste.”.

**Art. 50**

*(Integrazione della l.r. 1/2004)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

**“Art. 16 bis**

*(Istruttoria preliminare)*

1. Il proprietario o chi ne abbia titolo a presentare la comunicazione di inizio lavori o l'istanza di titolo abilitativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto edilizio da allegare per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché per acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta.

2. Le modalità e i tempi per l'istruttoria preliminare sono regolamentati dal comune e comunque l'istruttoria avviene entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta anche con l'eventuale rilascio della certificazione di cui all'articolo 10, se richiesta.”.

**Art. 51**

*(Sostituzione dell'art. 17)*

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 17**

*(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)*

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, effettuati gli eventuali adempimenti di cui all'articolo 16 bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE corredata da un'attestazione concernente il

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l'attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa sono allegate, ove necessarie, le documentazioni di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Qualora lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, con apposito atto l'irricevibilità della domanda e consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.

4. Lo Sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990.

5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza del versamento del contributo di costruzione, egli formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

6. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare il versamento del contributo di costruzione, può, nello stesso termine di cui al comma 5, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni. Qualora l'interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l'istruttoria ai sensi dei commi successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5, comunque non oltre venti i giorni di cui sopra fissati dal responsabile del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento acquisisce il parere della commissione comunale di cui all'articolo 4 in merito al progetto presentato.

8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento di cui ai commi 5 e 6, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, commi 5 e 5 bis.

9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo Sportello unico provvede a comunicarlo direttamente all'interessato con la restituzione del contributo di costruzione versato, previa applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Dell'avvenuto rilascio, entro quindici

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

giorni dal ricevimento degli atti richiesti dallo Sportello unico, è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. Qualora l'interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla pubblicazione all'albo pretorio, esso decade, fermo restando il diritto dell'interessato alla restituzione di quanto già versato in materia di contributo di costruzione.

10. L'interessato può, in ogni momento del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

11. Decorso il termine di cui al comma 8 per l'adozione del provvedimento finale e decorsi i termini per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2.

12. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l'inizio dei lavori è condizionato all'avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all'articolo 6, commi 7 quater e 7 quinquies.

13. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 11, l'esistenza del titolo è provata dalla copia dell'istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.”.

Art. 52  
(*Abrogazione dell'art. 18*)

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2004 è abrogato.

Art. 53

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*(Abrogazione dell'art. 19)*

1. L'articolo 19 della l.r. 1/2004 è abrogato.

**Art. 54***Modificazione alla l.r. 1/2004)*

1. La rubrica del Capo IV del Titolo II è sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata di inizio attività".

**Art. 55***(Sostituzione dell'art. 20)*

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**"Art. 20***(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività)*

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:

a) gli interventi sottoposti a permesso di costruire di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata nella dichiarazione del progettista di cui all'articolo 21, comma 1;

b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, comunque non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

c) le opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) del r.r. 9/2008.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti alla disciplina a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici del d.lgs. 42/2004 è subordinata al preventivo rilascio ed efficacia dei pareri o autorizzazioni richiesti dalle relative disposizioni.

3. Le opere sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle disposizioni del Titolo III.

4. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.”.

**Art. 56**

*(Sostituzione dell'art. 21)*

1. L'articolo 21 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 21**

*(Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività)*

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio comunale e da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, comma 7 bis, o dal

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata altresì dalla quantificazione, certificata dal progettista del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle relative normative e ad essa sono allegate, ove necessarie, le documentazioni di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5. Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6, l'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 7 quater, ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all'articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6. L'eventuale variazione del direttore dei lavori e dell'impresa è comunicata

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

al comune a cura del titolare della segnalazione certificata di inizio di attività. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

4. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, il termine per l'inizio dei lavori decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell'ufficio preposto, da adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tali atti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

5. Qualora per l'intervento sia obbligatorio acquisire l'assenso o l'autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 il responsabile del procedimento o lo sportello unico acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 e il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, spetta allo sportello unico, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico può convocare, anche su richiesta dell'interessato, ai fini dell'acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della l. 241/1990. In tali casi il termine per l'inizio dei lavori decorre dal rilascio dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza.

7. In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la segnalazione è priva di effetti.

8. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

comma 1, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

9. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento rispetto a quelli ammissibili a segnalazione di inizio attività e la corrispondenza ai requisiti, presupposti e conformità di cui al comma 1, nonché la compatibilità con eventuali specifici strumenti di programmazione settoriale;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l'avvenuto versamento del relativo importo;

d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.

10. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 9, previa applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, adotta e comunica all'interessato un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e dell'eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l'ordine di non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

11. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del comma 10, all'amministrazione è consentito di ordinare la cessazione dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990.

12. Fatta eccezione del caso previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo Sportello unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato. Contestualmente è presentata anche ai fini della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile di cui all'articolo 30 la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 600,00.

13. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 3.

14. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

15. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per varianti in corso d'opera, relativamente agli interventi di cui all'articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori ed ha immediata efficacia ai sensi del presente articolo.

16. L'interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

sportello unico provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.”.

**Art. 57**

*(Modificazione alla l.r. 1/2004)*

1. La rubrica del Capo V del Titolo II della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente “Autorizzazioni e provvedimenti per l'attività edilizia”.

**Art. 58**

*(Sostituzione dell'art. 22)*

1. L'articolo 22 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 22**

*(Autorizzazione paesaggistica)*

1. L'autorizzazione e l'autorizzazione semplificata in materia paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, subdelegate ai comuni ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 11/2005, sono adottate dal comune rispettivamente ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 146 dello stesso d.lgs. 42/2004 e dal d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica è allegata all'istanza la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata in base alle relative normative.

3. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa senza indugio alla Soprintendenza competente, alla Regione e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

4. L'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio ovvero per le opere di cui all'articolo 7 avviene successivamente all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.

5. Il comune determina la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167, comma 5 del d.lgs. 42/2004, anche avvalendosi di organi tecnici statali regionali e provinciali.

6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitati dal comune nel cui territorio è

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

avvenuta la violazione e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per quanto previsto all'articolo 167, comma 6 del d.lgs. 42/2004.”.

**Art. 59**

*(Integrazione alla l.r. 1/2004)*

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

**“Art. 22 bis**

*(Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi)*

1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo delle acque reflue degli edifici residenziali in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono autocertificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La certificazione tiene conto di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti.

**Art. 22 ter**

*(Adempimenti in materia di assetto idrogeologico)*

1. Il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali, è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende reso in senso favorevole sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

da professionisti abilitati competenti per materia, allegata all'istanza medesima.

Art. 22 quater  
*(Certificazione dell'impresa agricola)*

1. La certificazione sul riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, per quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all'articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, è attestata dal professionista abilitato ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21.”.

Art. 60  
*(Integrazione dell'art. 23)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il contributo di costruzione e gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti per l'attuazione del P.R.G. con modalità indiretta attraverso piani attuativi di iniziativa mista possono essere destinati o scomputati per il reperimento di aree pubbliche, e la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali o servizi, anche esterne all'area oggetto dell'intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all'ambito territoriale interessato dagli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) può ulteriormente modulare tale possibilità.”.

Art. 61  
*(Modificazioni ed integrazione all'art. 26)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole: “, con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale” sono soppresse.

2. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.

3. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

“j bis) per gli interventi di cui agli articoli 7, 7 bis e 20, comma 1, lettera c).”.

**Art. 62**  
*(Integrazione all'art. 29)*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2004 dopo la parola: “assentito” sono aggiunte le seguenti: “o sottoposto a comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c) e d)”.

**Art. 63**  
*(Modificazioni ed integrazione all'art. 33)*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 la parola: “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.

3. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“6. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è attuabile con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del cinquanta per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque fino a un massimo di trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributarie, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione.”.

**Art. 64**  
*(Modificazioni all'art. 35)*

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 le parole: “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.

2. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 1/2004 è soppresso il secondo periodo.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 65***(Modificazioni ed integrazioni all'art. 39)*

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente :

“1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, compresa quella libera, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste agli articoli 7, commi 2 e 3 , 17 e 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio dei lavori.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 7, comma 3, nonché alle istanze di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21 ed alle istanze di cui agli articoli 29 e 30.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, la parola: “comune” è sostituita dalle seguenti: “dirigente o responsabile del competente ufficio comunale”.

4. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3 e 17”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Per gli interventi effettuati mediante segnalazione certificata di inizio attività si applica quanto previsto all'articolo 21, commi 9 e 11.”.

6. Al comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004, le parole: “presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2 dell'articolo 21” sono soppresse.

7. Dopo il comma 10 dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 sono aggiunti i seguenti:

“10 bis. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 comportano la sanzione pecuniaria pari ad euro 258 anche nel

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

10 ter. Oltre alla sanzione di cui al comma 10 bis, nel caso in cui sia accertato che l'intervento realizzato non si configuri come tipologia di attività edilizia consentita senza titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, ovvero sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e normative di settore nei casi prescritti dallo stesso articolo 7, trovano applicazione le procedure sanzionatorie previste dalla l.r. 21/2004, con riferimento al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione.”.

CAPO III  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE 22  
FEBBRAIO 2005, N. 11 (NORME IN  
MATERIA DI GOVERNO DEL  
TERRITORIO: PIANIFICAZIONE  
URBANISTICA COMUNALE)

Art. 66  
*(Integrazione alla l.r. 11/2005)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) è aggiunto il seguente:

“Art. 8 bis  
*(Integrazione del procedimento in materia di  
valutazione ambientale strategica)*

1. Il comune svolge le funzioni in materia di Autorità competente cui spetta condurre il procedimento di valutazione ambientale strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione previsti per gli stessi strumenti urbanistici.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna del comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

piano urbanistico, alla provincia competente o ad un soggetto indipendente scelto mediante procedura selettiva o di evidenza pubblica.”.

**Art. 67***(Modificazioni ed integrazioni all'art. 18)*

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardino modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti produttivi, e non interessino previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvo i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) e attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La provincia è tenuta a motivare la convocazione della Conferenza in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardino:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di insediamenti o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali;

b) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità;

e) varianti per favorire la perequazione, le compensazioni e le premialità;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale;

g) varianti di correzione di errori materiali;

h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 7/2010 e all'articolo 28 bis;

j) varianti di adeguamento alle disposizioni del r.r. 7/2010.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005, le parole: “2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “2, 3 e 3 bis”.

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:

“9 bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista.”.

#### Art. 68

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 24)*

1. Il comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“8. I piani attuativi sono adottati dalla Giunta comunale.”.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Il comma 11 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 1/2004 è adottato previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il parere della Commissione è trasmesso alla Soprintendenza competente unitamente alla documentazione del piano attuativo e una relazione tecnico – illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste.”.

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della l.r. 11/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento superiore a metri quadrati diecimila.”.

Art. 69  
*(Integrazione all'art. 26)*

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 11/2005, dopo la parola: “abilitativo” sono aggiunte le seguenti: “e autorizzazione paesaggistica”.

Art. 70  
*(Modificazioni e integrazioni all'art. 32)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale” sono soppresse.

2. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

“h) piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;”.

3. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/2005, le parole: “piano attuativo” sono sostituite dalla seguente: “progetto”.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 71***(Modificazione all'art. 33)*

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali;”.

**Art. 72***(Modificazione all'art. 34)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le imprese agricole ad indirizzo florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dell'intera superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4.”

**Art. 73***(Modificazione all'art. 35)*

1. Il comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

“8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 sono aggiunti i seguenti:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

“8 bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo.

8 ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria alla data del 13 novembre 1997, purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 e non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza del vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.”.

3. Al comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 11/2005 le parole: “all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento”.

**Art. 74**  
*(Modificazione all'art. 69)*

1. Al comma 9 dell'articolo 69 della l.r. 11/2005, le parole: “purché queste non prevedano indici di densità edilizia, altezze e superfici più restrittivi” sono soppresse.

**Art. 75**  
*(Modificazione all'art. 70)*

1. Al comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 11/2005, dopo il numero: “28,” sono aggiunte le seguenti: “28 bis,”.

**CAPO IV**  
**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA**  
**LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N.**  
**21 (NORME SULLA VIGILANZA,**  
**RESPONSABILITA', SANZIONI E SANATORIA**  
**IN MATERIA EDILIZIA)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 76***(Modificazioni ed integrazioni all'art. 10)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), le parole: "del doppio del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004" sono sostituite dalle seguenti: "del contributo di costruzione di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l.r. 1/2004 di cui al comma 5, valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 17, comma 4".

2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 21/2004, dopo la parola: "edilizia" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla prima riga della Tabella G allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373".

**CAPO V**

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE  
8 GIUGNO 1984, N. 29 (NORME  
URBANISTICHE ED AMBIENTALI  
MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE  
L.R. 3 GIUGNO 1975, N. 40, L.R. 9 MAGGIO  
1977, N. 20, L.R. 4 MARZO 1980, N. 14, L.R.  
18 MARZO 1980, N. 19 E L.R. 2 MAGGIO  
1980, N. 37)**

**Art. 77***(Abrogazione dell'art. 16)*

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 (Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle l.r. 3 giugno 1975, n. 40, l.r. 9 maggio 1977, n. 20, l.r. 4 marzo 1980, n. 14, l.r. 18 marzo 1980, n. 19 e l.r. 2 maggio 1980, n. 37) è abrogato.

**CAPO VI**

**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE  
2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE  
FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI  
DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE  
DELLE AUTONOMIE DELL'UMBRIA IN  
ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N.  
59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 78**  
*(Modificazione all'art. 62)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), le parole: “, e al rilascio delle relative autorizzazioni” sono soppresse.

**CAPO VII**  
**MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO**  
**REGIONALE PER LE FORESTE)**

**Art. 79**  
*(Modificazione all'art. 3)*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il periodo: “L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 gironi dalla richiesta.” è soppresso.

**CAPO VIII**  
**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE**  
**24 SETTEMBRE 2003, N. 18 (NORME IN**  
**MATERIA DI FORME ASSOCIATIVE DEI**  
**COMUNI E DI INCENTIVAZIONE DELLE**  
**STESSE – ALTRE DISPOSIZIONI IN**  
**MATERIA DI SISTEMA PUBBLICO**  
**ENDOREGIONALE)**

**Art. 80**  
*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 3)*

1. Alla lettera a) dell'Allegato A (funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all'articolo 7 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), la parola: “autorizzazioni” è sostituita dalle seguenti: “ controllo delle

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali”.

2. Alla lettera l) dell'Allegato A (funzioni trasferite alle comunità montane) di cui all'articolo 7 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 18/2003 prima della parola: “riconoscimento” sono aggiunte le seguenti parole: “controllo delle certificazioni dei tecnici abilitati ai sensi delle vigenti normative regionali concernenti il”.

**CAPO IX****INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE  
27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONI  
TURISTICA REGIONALE)****Art. 81**

*(Integrazione all'art. 60)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale ) è aggiunto il seguente:

“1 bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti.”.

**CAPO X****MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA  
LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2010, N. 5  
(DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI  
VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E  
COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)****Art. 82**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 7)*

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è aggiunta la seguente:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

“a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Ai casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente.

“4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis) del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.”.

**Art. 83**  
*(Integrazione all'art. 8)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all'articolo 7, comma 5.”.

**Art. 84**  
*(Modificazione ed integrazione all'art. 18)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2010 le parole: “Per tutti” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 5/2010 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati alle norme tecniche vigenti si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme.”.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**CAPO XI**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA  
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24  
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO  
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO  
1998, N. 114)**

**Art. 85**

*(Modificazione all'art. 2)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è aggiunta la seguente:

“a bis) per esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;”.

**Art. 86**

*(Integrazione alla l.r. 24/1999)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 24/1999 sono aggiunti i seguenti:

**“Art. 4 bis**

*(Commercio al dettaglio negli esercizi di  
vicinato)*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia e urbanistica e di pubblica sicurezza.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi degli esercizi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

4. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella documentazione allegata alla SCIA.

5. Il comune competente, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 della l. 241/1990, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal comune, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere del comune competente di assumere determinazioni in via di autotutela.

6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

7. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI,  
TRANSITORIE, ABROGAZIONE

CAPO I  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E  
TRANSITORIE

Art. 87  
(Norma finanziaria)

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 88  
*(Norme finali e transitorie)*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi sono quelli stabiliti nelle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 si applicano a partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3.

CAPO II  
ABROGAZIONE

Art. 89  
*(Abrogazione dell'art. 111 della l.r. 15/2010)*

1. L'articolo 111 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Allegato A)**AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED  
IDONEITÀ SANITARIE****Semplificazione di certificazioni e di obblighi  
sanitari****1. Certificato di sana e robusta costituzione  
richiesto ai sensi:**

a) dell'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);

b) dell'articolo 17, comma 2 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

c) dell'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

**2. Certificato medico comprovante la sana  
costituzione per i farmacisti di cui:**

a) all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

b) all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

3. certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Tale abolizione non riguarda le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione.

4. Certificato di idoneità psico-fisica al lavoro di cui:

a) all'articolo 27, comma 1 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

b) all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);

c) all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

d) all'articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

e) all'articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

f) alla legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici);

g) all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

h) all'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

#### Certificati di idoneità al lavoro per minorenni e apprendisti

1. Le certificazioni di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti di cui:

a) all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);

b) all'articolo 9 del decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato);

c) all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti, minorenni o maggiorenni.

2. Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Determinazioni in materia di medicina  
scolastica

1. Gli obblighi, di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernenti l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori.

3. Il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le certificazioni di esonero dalla educazione fisica, previste all'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

5. Le certificazioni di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica).

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Semplificazione di certificazioni e di obblighi  
in materia di polizia mortuaria**

1. Il rilascio o l'esecuzione da parte dei medici del Servizio sanitario regionale delle seguenti attività, certificazioni, assistenze, verifiche e pareri:

a) i trattamenti antiputrefattivi richiesti ai sensi degli articoli 32 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); il trattamento conservativo sarà effettuato soltanto per particolari ordinamenti, nel caso di trasmissione della salma all'estero ove i paesi destinatari lo prevedano, o in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo;

b) il certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri, richiesto ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) il certificato di trasporto salme da comune a comune richiesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) l'assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione richiesto ai sensi degli articoli 83, 84, 86 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) i pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati richiesto ai sensi degli articoli 94 e 1010 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1990, n. 285;

f) la verifica della firma del medico certificatore nella cremazione richiesto ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

g) il certificato di conformità del feretro richiesto ai sensi della circolare ministeriale 24 giugno 1993, n. 24, punto 9.7; la conformità viene certificata dalle imprese di pompe funebri che eseguono anche le operazioni di chiusura del feretro nonché l'apposizione del sigillo.



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

---

**SERVIZIO PROPONENTE:** Provveditorato, gare e contratti

**OGGETTO:** Disegno di legge "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali." Preadozione.

---

### SEZIONE I<sup>1</sup>

#### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica e assume i connotati di una vera policy di governo a carattere trasversale, finalizzata alla modernizzazione del sistema burocratico e a favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo facilitando l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese alle attività economiche sfruttando al massimo anche le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dalla interoperabilità dei sistemi informativi ed informatici.

#### RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Il disegno di legge intende dare attuazione ad uno dei punti qualificanti delle linee programmatiche 2010-2015 presentate dalla Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale il 9 giugno 2010. Esso riguarda, infatti, il completamento della riforma del sistema endoregionale già avviato nella precedente legislatura all'interno del quale si collocano sia la semplificazione amministrativa sia la semplificazione normativa dell'ordinamento regionale in quanto strumenti diretti a potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la semplicità, la celerità, e la trasparenza nei rapporti tra l'amministrazione, le imprese e i cittadini e ad ampliare le garanzie nei confronti di questi ultimi.

---

<sup>1</sup> da completare a cura della Direzione proponente

| ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO: |                     |                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Entrata:                                            |                     |                                                |                                           |
| Art./comma                                          | Natura dell'entrata | Proposta anno<br>in corso<br>(importo in Euro) | Proposta<br>a regime<br>(importo in Euro) |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
|                                                     | Totale              |                                                |                                           |
| Spesa:                                              |                     |                                                |                                           |
| Art./comma                                          | Natura della spesa  | Proposta anno<br>in corso<br>(importo in Euro) | Proposta<br>A regime<br>(importo in Euro) |
| • art. 15                                           | Spese correnti      | €1.000.000,00<br><br>p.m.                      |                                           |
| • art. 20                                           | Spese correnti      |                                                |                                           |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
| •                                                   |                     |                                                |                                           |
|                                                     | Totale              | € 1.000.000,00                                 |                                           |
|                                                     | Saldo da finanziare | € 1.000.000,00                                 |                                           |

---

**METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:**

La quantificazione è soltanto ipotizzata non essendoci dati di riferimento storici relativi alla politica in materia di semplificazione.

---

**DATI E FONTI UTILIZZATI:**

---

**ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:**

---

**PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:**

Per la copertura finanziaria degli interventi si ipotizza di far fronte con gli stanziamenti del fondo globale iscritto nell' UPB 16.1.001 del bilancio regionale di previsione 2011 in fase di predisposizione.

---

---

**ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:**

A seguito delle riforme apportate con il presente disegno di legge si rende necessaria la creazione di due nuovi capitoli da collocare nelle seguenti UPB:

- Art. 15 “ Fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa” - UPB 02.1.011
- Art. 20 “Indennizzo da ritardo” - UPB 02.1.013.

Con le risorse di cui al fondo istituito ai sensi dell'art. 15 sono finanziati gli interventi previsti dai Capi 2 e 3 del Titolo 1 e dall'articolo 32.

Per il Servizio proponente

Maria trani

---

**SEZIONE II <sup>2</sup>**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

| QUADRO FINANZIARIO<br>a regime                                                             |                              |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Saldo da finanziare a pareggio:                                                            |                              | € 1.000.000,00             |  |
|                                                                                            | Entrata<br>(importo in Euro) | Spesa<br>(importo in Euro) |  |
| • mediante modificazioni legislative<br>che comportino nuove o maggiori<br>entrate         | _____                        |                            |  |
| • utilizzo fondi speciali                                                                  |                              | € 1.000.000,00             |  |
| • riduzione autorizzazioni di spesa                                                        |                              | _____                      |  |
| • a carico di disponibilità di bilancio<br>formatesi nel corso dell'esercizio              |                              | _____                      |  |
| • mediante riduzione di disponibilità<br>di bilancio formatesi nel corso<br>dell'esercizio |                              | _____                      |  |
| Totale                                                                                     | _____                        | € 1.000.000,00             |  |

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

---

<sup>2</sup> da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

## MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

|                           | 2011           | 2012                                    | 2013                                    |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Saldo da finanziare       |                |                                         |                                         |
| • Spesa corrente          | € 1.000.000,00 | Art. 27, c. 3, lett. c,<br>L.R. 13/2000 | Art. 27, c. 3, lett. c,<br>L.R. 13/2000 |
| • Spesa in conto capitale |                |                                         |                                         |

## MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La quantificazione degli stanziamenti per gli anni successivi al primo è demandata alla legge finanziaria annuale.

## ANNOTAZIONI:

In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 87  
(Norma finanziaria)

- g) Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2011 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:
- a. Euro 1.000.000,00 per gli interventi previsti dall'articolo 15 con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.011 del bilancio di previsione 2011 "Gestione del sistema informativo" (capitolo 571 n.i.);
  - b. P.m., per gli oneri di cui all'articolo 20 con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.013 "Gestione risorse umane" (capitolo 302 n.i.).
- h) Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 con le disponibilità che saranno presenti nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120) del bilancio di previsione 2011.
- i) Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
- j) La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Servizio Bilancio e finanza  
Andrea Milleni



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Disegno di legge "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali." Preadozione.

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/12/2010

IL DIRETTORE  
ANNA LISA DORIA

FIRMATO



## **Regione Umbria**

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

---

**OGGETTO:** Disegno di legge "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali." Preadozione.

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 20/12/2010

Assessore Franco Tomassoni

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 20/12/2010

Assessore Franco Tomassoni

FIRMATO

Bozza Proposta di regolamento regionale

"Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

Art. 1

(Istituzione Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro).

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro (indicato, di seguito, come Elenco).
2. Le categorie di lavori per le quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere l'iscrizione sono, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato B) alla l.r. n. 3/2010, quelle individuate nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. L'Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Art. 2

(Requisiti per l'iscrizione in Elenco)

1. Possono richiedere l'iscrizione in Elenco i seguenti soggetti:
  - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili, costituiti anche in

forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come Codice).

2. Al fine dell'iscrizione i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all'affidamento di contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti, indicati nell'Allegato 1) al presente regolamento, richiesti in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori.

#### Art. 3

(Domanda di iscrizione in Elenco)

1. Ai fini dell'iscrizione in Elenco, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, devono presentare apposita domanda, in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.
2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegata apposita documentazione contenente ulteriori informazioni sull'impresa, indicate all'art. 5 comma 4 del presente regolamento, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Regione.
3. I soggetti di cui all'art.2 comma 1 possono richiedere l'iscrizione in Elenco fino ad un massimo di cinque categorie di lavori.
4. Nella domanda devono essere indicate le categorie e l'importo dei lavori sino al quale viene richiesta l'iscrizione; devono inoltre essere contenute le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

#### Art. 4

(Formazione e aggiornamento dell'Elenco)

1. Alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco provvede il Servizio regionale competente.
2. L'Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i successivi aggiornamenti, sono pubblicati nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. L'iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4. L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l'intero anno solare.
5. Alla prima formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
6. L'iscrizione in Elenco dei soggetti è effettuata secondo l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale.
7. All'aggiornamento dell'Elenco si provvede con cadenza annuale, entro il mese di marzo, per le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
8. L'iscrizione in Elenco dei soggetti è effettuata con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente.
9. I soggetti iscritti in Elenco comunicano:
  - entro 30 giorni al Servizio regionale competente la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione;
  - entro il 31 dicembre di ogni anno la permanenza e/o l'aggiornamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e del possesso delle eventuali certificazioni di cui all'art. 5 comma 4.

#### Art. 5

(Individuazione dei soggetti da invitare)

1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate sono individuati dal responsabile del procedimento, in numero almeno pari a cinque, tra quelli iscritti in Elenco, considerando la categoria prevalente delle lavorazioni da affidare e l'importo dei lavori.
2. I requisiti specifici di cui all'Allegato 1) al presente regolamento, richiesti per l'iscrizione in Elenco, costituiscono condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. Il responsabile del procedimento non può richiedere requisiti ulteriori.
3. I soggetti iscritti in Elenco possono essere invitati fino ad un massimo di tre volte in un anno solare, in relazione a ciascuna categoria di lavori alla quale sono iscritti.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il responsabile del procedimento, nell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, può tener conto di ulteriori informazioni, desunte dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, e precisamente:
- a) possesso di adeguata attrezzatura tecnica e di adeguato personale, in riferimento alla categoria e all'importo dei lavori da affidare;
  - b) possesso di certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, secondo gli standard della norma OHSAS18001;
  - c) possesso di asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rilasciata dagli organismi paritetici di cui alla lett. ee) dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
  - d) possesso di certificazione, rilasciata dalla Cassa Edile competente, attestante la correttezza della regolarità contributiva dell'impresa nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda per l'iscrizione in Elenco;
  - e) possesso di certificazione, rilasciata dalla Cassa Edile competente, attestante la correttezza della regolarità della congruità dell'incidenza della manodopera nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda per l'iscrizione in Elenco;
  - f) possesso di certificazione, rilasciata dall'Ente bilaterale competente, del corretto espletamento, da parte dell'impresa, di tutti gli obblighi in materia di formazione delle maestranze.
5. Al fine di consentire il rispetto dei principi di cui al presente articolo, i Servizi regionali che espletano procedure negoziate o procedono ad affidamenti diretti, trasmettono al Servizio regionale competente alla formazione e

all'aggiornamento dell'Elenco, i nominativi dei soggetti invitati e quello dell'affidatario.

#### Art. 6

(Controlli sul possesso dei requisiti)

1. Le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione in Elenco, sono soggette a controllo a campione a cura del Servizio regionale competente alla formazione ed aggiornamento dell'Elenco, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Il controllo è effettuato, sia al momento dell'iscrizione in Elenco, che a quello dell'aggiornamento dello stesso, su un campione pari al 5% dei soggetti richiedenti l'iscrizione, scelti mediante sorteggio.
2. Il controllo effettuato, ai fini dell'iscrizione in Elenco e all'atto dell'affidamento del lavoro, su soggetti in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ha ad oggetto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice, dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Sono inoltre verificate nel Casellario delle Imprese del sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici le attestazioni di qualificazione rilasciate da Società Organismi di Attestazione (SOA) e le eventuali Annotazioni riservate a carico del soggetto sottoposto a controllo
3. Il controllo effettuato, ai fini dell'iscrizione in Elenco e all'atto dell'affidamento del lavoro, su soggetti privi di attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ha ad oggetto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice e i requisiti di carattere tecnico-organizzativo indicati nell'Allegato 1 al presente regolamento, dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. All'atto dell'affidamento del lavoro, il controllo effettuato sull'affidatario circa il possesso dei requisiti, qualora non espletato sulle dichiarazioni già rese al momento dell'inserimento in Elenco, è eseguito anche in riferimento ai requisiti dichiarati al fine dell'iscrizione.
5. Alla mancata dimostrazione del possesso

dei requisiti consegue la non iscrizione o la cancellazione dall'Elenco.

6. I soggetti aggiudicatori, diversi dall'Amministrazione regionale, che procedono alla verifica del possesso dei requisiti dei soggetti iscritti in Elenco, invitati a proprie procedure negoziate, comunicano eventuali esiti negativi al Servizio regionale competente.

#### Art. 8 (Cancellazione dall'Elenco)

I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nel caso previsto all'art. 7, comma 5, anche nei seguenti casi:

- a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto;
- qualora, in qualunque momento, venga riscontrata l'assenza o la perdita dei requisiti dichiarati.

#### Art. 9 (Utilizzo dell'Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori)

1. A sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 della l.r. n. 3/2010, i soggetti aggiudicatori, diversi dall'Amministrazione regionale, possono utilizzare l'Elenco per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro appartenenti alle categorie di lavori individuate nell'Allegato 1) al presente regolamento, prevedendolo in apposito atto.
2. I soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare tra quelli iscritti in Elenco secondo propri criteri.

Allegato 1)

| Categorie di lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 2 per l'iscrizione in Elenco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– OG1: Edifici civili e industriali;</li> <li>– OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;</li> <li>– OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;</li> <li>– OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;</li> <li>– OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;</li> <li>– OG10: Impianti per la trasformazione media/alta tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua</li> <li>– OG11: Impianti tecnologici;</li> <li>– OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;</li> <li>– OG13: Opere di ingegneria naturalistica;</li> <li>– OS1: Lavori in terra;</li> <li>– OS2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico;</li> <li>– OS3: Impianti Idrico-sanitario, cucine, lavanderie</li> <li>– OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori;</li> <li>– OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;</li> <li>– OS21: Opere strutturali speciali;</li> <li>– OS24: Verde ed arredo urbano;</li> </ul> | <p>Ai fini dell'iscrizione in Elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'esecuzione di lavori di importo sino a 150.000,00 Euro possesso:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco non inferiore all'importo dei lavori sino al quale si richiede l'iscrizione;</li> <li>b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);</li> <li>c) adeguata attrezzatura tecnica che sarà valutata con riferimento alla categoria ed all'importo lavori per i quali si richiede l'iscrizione.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ovvero</b></p> </li> <li>2) attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e importo per i quali si richiede l'iscrizione.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata.</li> </ul> |

- |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– OS28: Impianti termici e di condizionamento;</li><li>– OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;</li><li>– OS32: Strutture in legno.</li></ul> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|